



Assicuratrice Edile Spa - Capitale Sociale Euro 13.000.000 interamente versato C.F. e P. IVA 01705060158 - Trib. Milano Registro Soc. n. 109547 - C.C.I.A.A. di Milano n. 571169 - CC Postale N. 47127204 Sede Sociale e Direzione Generale: Via De Togni, 2 - tel +39 02 48041.1 tel e fax +39 02 48041.292 -20123 Milano www.assedile.it cauzioni@assedile.it - construction@assedile.it
 Impresa autorizzata all'Esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni: Rami Danni con Decreti Ministro Industria Commercio e Artigianato, 6.2.1961 (G.U. 5.4.1961 N. 85); 25.7.1962 (G.U. 8.9.1962 N. 227 - con esclusione dei rami RC Auto come da G.U. 24.4.2001 N. 95); 9.9.1968 (G.U. 24.9.1968 N. 243 - con esclusione del ramo RC Aeromobili come da G.U. 25.2.2003 N. 46); Rami Vita (I e V), 10.2.1971 (G.U. 6.3.1971 N. 58); 1.8.1979 (G.U. 20.11.1979 N. 316); 23.12.2002 (G.U. 2.1.2003 N. 1). Registro Imprese di Milano, Cod. Fiscale e Partita IVA 01705060158 - C.C.I.A.A. di Milano n. 571169

Polizza di assicurazione car piano merloni

Polizza n.	Durata: anni mesi giorni	Collaboratore:
Sostituisce/rinnova	Effetto: ore del	
Pol. n.	Scadenza: ore del	

CONTRAENTE:

 (Cognome e Nome / Ragione sociale)

Codice fiscale / Partita I.V.A.: / _____

Domicilio: _____

C.A.P. Comune: _____ **Provincia:** _____

Premio da pagare	Premio Imponibile	Imposte	Totale
Alla firma fino al	€	€	€
Rate successive dal	€	€	€

Polizza emessa in 2 esemplari ad un solo effetto e in data

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
 ASSICURATRICE EDILE S.p.A.

Quietanza

Il pagamento dell'importo di € (di cui € per imposta) dovuto alla firma della presente polizza è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi

L'AGENTE O L'ESATTORE

SCHEDA DI POLIZZA

Ai sensi dell'art. 30 comma 3 della Legge 109/94 e succ. modificazioni

1 - ATTIVITA' DEL CONTRAENTE (ESECUTORE DEI LAVORI) ED OGGETTO DELLA COPERTURA

Esercente un'Impresa che effettua lavori di Costruzioni e ristrutturazioni in proprio e per conto terzi sia pubblici che privati di beni immobili sia rustici che urbani ed industriali, demolizioni, lavori stradali (esclusi ponti e viadotti) acquedotti e fognature, lavori di impiantistica.

Si intendono esclusi i lavori in sotterraneo (ovvero lavori di scavo eseguiti non "a cielo aperto"), di scavo anche se "a cielo aperto" con parti di profondità eccedente 7 metri dal piano campagna, lavori che includano opere in alveo fluviale/lacustre/marittimo, travi con luci superiori a 25 metri, lavori di consolidamento frane, opere di sorveglianza o manutenzione di strade/ferrovie, aree/edifici pubblici che includano la responsabilità civile di un Assicurato per mancata o difettosa esecuzione di interventi.

2 - OPERE ED IMPIANTI

Sono comprese nella presente polizza le opere di valore singolo non superiore a € per le quali il Contraente richiede la copertura assicurativa come da punto 7 che segue. Le opere di valore singolo superiore a € potranno essere assicurate a condizioni da pattuire preventivamente.

3 - OPERE ED IMPIANTI PREESISTENTI

A parziale deroga dell'art. 2, lettera l), la garanzia può essere estesa, sino alla concorrenza dell'importo specificamente indicato nelle notifiche dei singoli appalti (partita 2) e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), a coprire i danni materiali e diretti alle opere preesistenti, causati dalla costruzione delle opere assicurate e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione. L'importo massimo assicurabile alla partita 2) è di € per singolo appalto.

4 - COSTI DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

A parziale deroga dell'art. 2, lettera m), la garanzia può altresì essere estesa, sino alla concorrenza dell'importo specificamente indicato nelle notifiche dei singoli appalti (partita 3) e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), ad indennizzare i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1) e 2) e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'importo massimo assicurabile alla partita 3) è di € per singolo appalto.

5 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - SEZIONE B

Massimale assicurato per ogni sinistro e per durata di ogni singolo appalto: €.

6 - DURATA DEI LAVORI - PROROGA

La durata massima dei lavori per ciascun appalto non potrà eccedere i 12 mesi salvo quanto previsto all'art. 13 delle C.G.A. Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo, con il massimo di 6 mesi, a condizioni da convenire.

7 - NOTIFICA DEI SINGOLI APPALTI

In occasione di ogni singolo contratto di appalto il Contraente si impegna a comunicare alla Società, mediante telefax o altro mezzo con data certa, i seguenti dati:

- generalità del committente
- descrizione dei lavori e loro ubicazione
- importo iniziale dell'appalto, nonché le eventuali somme da assicurare alle partite 2) e 3)
- decorrenza e durata dei lavori.

L'efficacia della garanzia inizierà alle ore 24 del giorno di comunicazione o da altra data successiva indicata nella comunicazione, completa di tutti i dati di cui al presente articolo.

8 - PREMIO FINITO MINIMO ANTICIPATO E REGOLAZIONE PREMIO DEI SINGOLI APPALTI

Alla firma della presente polizza ed entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità successiva il Contraente corrisponde in via anticipata il premio di € (di cui € per imposte) che varrà come premio minimo anticipato e come tale comunque dovuto alla Società. In occasione di ogni notifica di appalto la Società provvederà ad emettere scheda di applicazione per il cantiere indicato nella notifica, su cui verranno applicati diritti di emissione pari a € 25,00 lordi.

9 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Al termine di ogni annualità assicurativa la Società effettuerà la regolazione premio come segue:

verrà applicato il tasso previsto al punto n. 10 della presente scheda all'importo delle opere segnalate per singolo appalto; dai prodotti così ottenuti verrà dedotto il premio imponibile minimo anticipato. Il premio risultante dovrà essere pagato entro 30 giorni da quello in cui la Società ha presentato al Contraente il sopra citato conto di regolazione, altrimenti, scaduto detto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi del disposto dell'art. 1901 C.C.

10 - TASSI DI PREMIO IMPONIBILE PER OGNI SINGOLO APPALTO

Tasso imponibile:

- **1,00 ‰** per opere indicate al precedente punto 1).

Il suddetto tasso è da applicarsi all'importo totale delle opere assicurate nonché alle somme assicurate alle partite 2) – Opere preesistenti e 3) – Costi di demolizione e sgombero, a cui andranno aggiunte le imposte di legge.

11 - SCOPERTI E FRANCHIGIE

SEZIONE A

per ogni sinistro che colpisca la Partita 1): scoperto 10% con minimo di €.
per ogni sinistro che colpisca la Partita 2): scoperto 10% con minimo di €.

SEZIONE B – Responsabilità Civile verso Terzi
per ogni danno a terzi : franchigia di €

12 - VALIDITA' DELLA GARANZIA

La presente polizza "convenzione" riguarda la totalità dei lavori iniziati dal Contraente durante la validità della medesima e per i quali viene fatta richiesta di copertura alla Società, restando ferma la garanzia fino a compimento dei medesimi, indipendentemente dalla data di scadenza della polizza.

13 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata della polizza convenzione è dalle ore del alle ore del ed a tale scadenza si intende prorogata di un anno e così successivamente, salvo sia stata disdettata da una delle Parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza.

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente la disposizione dell'art. 9 della Scheda di Polizza.

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
ASSICURATRICE EDILE S.p.A.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato :

- a) **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione,
- b) **Assicurazione:** il contratto di assicurazione,
- c) **Azioni di Terzi:** qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (come, a titolo di esempio: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizioni di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, nonché sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto autoveicoli, aeromobili e natanti),
- d) **Certificato di collaudo provvisorio:** il documento attestante l'avvenuto collaudo da effettuarsi nei modi e nei termini previsti dalla legge,
- e) **Committente:** le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatari o realizzatori ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a) e lettera b) della Legge quadro 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni,
- f) **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione,
- g) **Esecutore dei lavori:** i soggetti di cui all'art. 10 della Legge quadro 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, a cui i lavori sono stati dati in affidamento,
- h) **Forza maggiore:** eventi naturali quali terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, azione del vento, acqua in genere, alluvioni, inondazioni (e conseguenti azioni erosive di laghi o corsi d'acqua), tempeste, mareggiate (e conseguenti azioni marine) e quant'altro di simile,
- i) **Franchigia:** la parte di danno espressa in misura fissa che rimane a carico del Contraente,
- j) **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società, tenuto conto delle limitazioni delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo/risarcimento, dei massimali, dell'applicazione della franchigia o scoperti o relativi minimi,
- k) **Luogo di esecuzione delle opere:** il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata in polizza - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate,
- l) **Opere:** le opere da costruire o costruite descritte su ogni scheda di applicazione,
- m) **Opere preesistenti:** opere, impianti e cose che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori,
- n) **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione,
- o) **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società,
- p) **Scoperto:** la parte di danno espressa in misura percentuale che rimane a carico del Contraente,
- q) **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa,
- r) **Società:** l'ASSICURATRICE EDILE Spa.

CONDIZIONI GENERALI

SEZIONE A

Danni alle opere durante la loro esecuzione ai sensi dell'art.30 comma 3 della Legge n.109/94 e successive modificazioni

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, da tutti i rischi di esecuzione che colpiscono in maniera materiale e diretta le opere assicurate, poste nel luogo indicato nella scheda di applicazione per l'esecuzione delle opere durante il periodo di validità dell'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate, nei limiti dei costi e dei relativi importi già sostenuti per la costruzione.

ART. 2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE A

Ad integrazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali esecutive oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte fermo restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera;
- c) gli ammanni di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- d) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- e) i danni di cui deve rispondere l'appaltatore a norma degli articoli 1667, 1668, 1669 del Codice Civile;
- f) i danni cagionati da azioni di terzi;
- g) i danni derivanti da cause di forza maggiore;
- h) danni cagionati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, o delle persone del fatto delle quali questi debbano rispondere;

- i) i danni cagionati da errori di progettazione e calcolo o derivanti da insufficiente progettazione;
- l) i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- m) i costi di demolizione e di sgombero;
- n) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità;
- o) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- p) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.

ART. 3 - SOMMA ASSICURATA – MODALITA' DI AGGIORNAMENTO

La somma assicurata su ogni scheda di copertura alla partita "opere" deve corrispondere all'inizio dei lavori all'importo di aggiudicazione dei lavori comprendendo tutti i costi di :

- lavori a corpo;
- lavori a misura;
- prestazioni a consuntivo;
- lavori in economia;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a revisioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive e compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

ART. 4 - ASSICURAZIONE PARZIALE - REGOLA PROPORZIONALE

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui al punto 7 della scheda di polizza, **se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.**

ART. 5 – RIPARAZIONI PROVVISORIE, MODIFICHE, AGGIUNTE, MIGLIORAMENTI A SEGUITO DI SINISTRI INDENNIZZABILI

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistri indennizzabili sono a carico della Società sempre che tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione.

I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE B – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Responsabilità civile durante la costruzione delle opere

ai sensi dell'art.30 comma 3 della Legge n.109/94 e successive modificazioni

ART. 6 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE B, di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicate in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

ART. 7 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato o del Contraente, nonché ogni altro parente e/o affine se con loro convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con l'Assicurato e/o con il Contraente e/o con altri soggetti comunque interessati all'esecuzione dei lavori;
- d) le Società le quali rispetto all'Assicurato o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'assicurazione non comprende:

- e) i danni ad opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE A;
- f) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Esecutore dei lavori, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;
- g) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla SEZIONE A sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della Legge 24.12.1969 n. 990;
- h) danni causati da natanti o aeromobili;
- i) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- l) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- m) i danni derivati da polvere;

- n) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- o) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extra contrattuali;
- p) i danni da furto;
- q) i danni a cose dovuti a vibrazione, nonché i danni a cose dovuti a rimozione, a franamento o cedimenti di terreno, di basi di appoggio o di sostegno in genere;
- r) i danni a cavi o condutture sotterranee.

ART. 8 - DEFINIZIONE DI SINISTRO

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione delle franchigie e/o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

ART. 9 - PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse sottoscritto una separata polizza, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti sulla scheda di applicazione nonché quanto disposto dall'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione (gestione delle controversie – spese legali).

Agli effetti di questa estensione di garanzia restano ferme le esclusioni di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione (delimitazione dell'assicurazione).

Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B.

ART. 10 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

ART. 11 - DELIMITAZIONI DELL' ASSICURAZIONE

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) le penalità, i danni di mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto come quelli derivanti da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di fornitura o di servizi;
- b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che non siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di credito nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiale di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- d) danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e/o delle persone del fatto delle quali egli deve rispondere;
- e) i difetti di rendimento degli enti assicurati.

La società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- f) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

ART. 12 - DELIMITAZIONE TEMPORALE DEI RISCHI

La Società non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'Assicurazione.

ART. 13 - PERIODO DI COPERTURA

L'Assicurazione decorre dalla data fissata nella scheda di applicazione e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere, e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio di polizza.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di applicazione e comunque non oltre le ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda di applicazione.

Qualora vengano emessi i certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate; in ogni caso l'uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione, agli effetti della copertura assicurativa, equivale a emissione del certificato di collaudo provvisorio.

In ogni caso, fermo quanto previsto al secondo comma del presente articolo, l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione lavori.

ART. 14 - VARIAZIONE DI RISCHIO

Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

ART. 15 - CESSAZIONE, INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE

In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a novanta giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza al diritto dell'indennizzo a norma dell'art. 1898 c.c. In ogni caso la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.

ART. 16 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dell'esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

ART. 17 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

ART. 18 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

Il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro deve:

- a) darne immediata notizia alla Società mediante telefax o altro mezzo con data certa;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno; provvedere a mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
- d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, il Contraente o l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 4) delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie.

Il Contraente o l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.

Il Contraente o l'Assicurato che ricorra per giustificare l'ammontare del danno a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, manovri od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.

ART. 19 - ARBITRATO IN CASO DI CONTROVERSIA

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta stessa. I due arbitri, entro 20 (venti) giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la Società. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge e dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.

Tali pronunce devono essere emesse entro 180 (centottanta) giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati gli arbitri dovranno essere considerati decaduti.

Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

ART. 20 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione e la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

ART. 21 - DIMINUIZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

ART. 22 - INOPPONIBILITA' ALLA SOCIETA' DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E SUCCESSIVI

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od il pagamento dell' indennizzo non pregiudica le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque modo riconosciuta.

ART. 23 - DANNI - FACOLTÀ DI RECESSO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione.

In caso di recesso esercitato dalla Società questo ha effetto dopo 30 giorni e la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di recesso esercitato dal Contraente, questo ha effetto dalla data di spedizione della comunicazione e la Società non è tenuta al rimborso della parte di premio relativo al periodo non corso.

ART. 24 - ONERE DELLA PROVA

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi o per qualunque altra ragione, dovrà darne comunicazione scritta all'Assicurato e questo avrà, in seguito l'onere della prova che il danno rientra nelle garanzie di polizza ove intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.

ART. 25 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

ART. 26 - TITOLARITA' DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 27 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 28 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto salvo quanto previsto dal punto 7) della scheda di polizza e dall'art. 18) lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

ART. 29 - FORO COMPETENTE

Foro competente a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
ASSICURATRICE EDILE S.p.A.

Agli effetti dell' art. 1341 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati

- Art. 3 - Somma assicurata – modalità di aggiornamento;
- Art. 9 - Pluralità di assicurati;
- Art. 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione
- Art. 18 - Denuncia dei sinistri – obblighi del Contraente o dell'Assicurato;
- Art. 19 - Arbitrato in caso di controversia;
- Art. 23 - Danni – facoltà di recesso;
- Art. 24 - Onere della prova;
- Art. 25 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni;
- Art. 29 - Foro competente.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e letto attentamente, prima della sottoscrizione del contratto, la relativa Nota Informativa.

IL CONTRAENTE

CONDIZIONI PARTICOLARI sempre operanti

1. SCAVO APERTO (valida in caso di deroga alle esclusioni dell'art. 1 della Scheda di Polizza)

Nell'ambito della partita 1 sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche a seguito di frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o di danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.

Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a 200 metri, per ogni sinistro e per tutti i sinistri sull'applicazione o nell'annualità assicurativa, misurata a partire dal fronte di avanzamento dello scavo ed in senso inverso a detto avanzamento.

2. FALDE FREATICHE

Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.

3. STRADE, FERROVIE, OPERE IN TERRA (valida in caso di deroga alle esclusioni dell'art. 1 della Scheda di Polizza)

Sono esclusi i costi:

1. di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
2. di rimozione di detriti da fossi o sottopassi;
3. di isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.

Sono comunque esclusi le perdite ed i danni causati da errori di progettazione e di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini.

4. GALLERIE (valida in caso di deroga alle esclusioni dell'art. 1 della Scheda di Polizza)

Nell'ambito della Partita 1) sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della galleria anche in seguito a fornelli, frane o crolli pur con l'esclusione di quelli sostenuti per:

- rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
- riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
- pompaggio di acque sotterranee o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
- consolidamento o compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua o sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
- qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che possano configurarsi come spese di salvataggio indennizzabili a termini di legge.

5. ABBANDONO DI FORI

Sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni diretti o indiretti derivanti o anche solo indirettamente connessi ad abbandono di fori e/o trivellazioni siano o no tali fori o trivellazioni completati per lo scopo secondo il quale erano stati progettati.

6. ONERI FISSI

Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni. L'esclusione non è operante se, una volta che la Società abbia autorizzato per iscritto l'inizio della riparazione del danno, il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori.

7. CANTIERI COSTIERI O IN PROSSIMITÀ DI CORSI D'ACQUA (valida in caso di deroga alle esclusioni dell'art. 1 della Scheda di Polizza)

La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:

1. prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;
2. trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.

8. TRANSITO ED ATTRACCO NATANTI (valida in caso di deroga alle esclusioni dell'art. 1 della Scheda di Polizza)

Non sono indennizzabili i danni alle cose assicurate causate da transito od attracco di natanti in genere.

9. MISURE ANTINCENDIO

Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare e più precisamente almeno n° 2 estintori a polvere da 6 Kg ogni 400 mq di superficie coperta con il minimo di 4 per ogni piano.

Inoltre, i danni da incendio e da esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.

10. LAVORI AEROPORTUALI

Per la validità della presente polizza dovranno essere operanti le seguenti condizioni:

- a) installazione di contatto continuo con la torre di controllo, in caso di accesso a zone interdette e in caso di particolari esigenze di lavoro;
- b) predisposizione di un accesso separato per i macchinari usati per i lavori;
- c) rispetto delle misure di sicurezza stabilite in contratto o predisposte dal Committente.

11. RISARCIMENTO DANNI A FABBRICATI

Per il calcolo dell'ammontare del risarcimento di eventuali danni a fabbricati di terzi, si farà riferimento allo stato documentato degli stessi esistenti prima dell'esecuzione dei lavori assicurati.

L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del danneggiato.

12. DANNI A RACCOLTI, BOSCHI, COLTURE

Non sono risarcibili i danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante le esecuzioni delle opere.

13. ESCLUSIONE ALTERAZIONI TRINCEA (valida in caso di deroga alle esclusioni dell'art. 1 della Scheda di Polizza)

Nell'attraversamento di corsi d'acqua o nei tratti interessati da falda freatica la Società non risponde per le alterazioni della trincea dovute direttamente o indirettamente all'azione dell'acqua e per i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.

14. ESCLUSIONE DANNI PER APERTURA AL TRAFFICO

Non sono risarcibili i danni conseguenti o connessi a sinistri inerenti alla circolazione stradale, al transito pedonale e/o al traffico ferroviario nell'area di cantiere.

15. BENI ARTISTICI

Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, in caso di sinistro indennizzabile la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma unicamente delle spese necessarie al ripristino del bene nelle condizioni antecedenti al sinistro.

I danni agli affreschi sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale delle opere murarie o degli intonaci sui quali sono riportati.

Per la presente garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati nella scheda di polizza.

16. DANNI AD OPERE OD IMPIANTI PREESISTENTI

I danni materiali e diretti ad opere od impianti preesistenti assicurati alla Partita 2) della polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.

17. PRECISAZIONE

I danni indennizzabili alla partita 1) di Sezione A (Opere assicurate) saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi già sostenuti al momento del sinistro.

I danni indennizzabili alla partita 2) di Sezione A (Opere ed impianti preesistenti) saranno indennizzati unicamente nell'ambito dei costi necessari per il ripristino della situazione immediatamente precedente al sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, restando espressamente esclusi maggiori costi per consolidamenti o messa in sicurezza delle strutture preesistenti non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate, non si intendono comunque indennizzabili i danni ad opere preesistenti già destinate alla demolizione o già interessate da ordine di sgombero precedentemente al verificarsi del sinistro.

18. DEFINIZIONE DI OPERE OD IMPIANTI PREESISTENTI

A maggior chiarimento di quanto stabilito dall'art. 3 della scheda di polizza, si definiscono "opere od impianti preesistenti" enti o manufatti oggetto dei lavori di ristrutturazione assicurati a Partita 1) e quelli rientranti, anche parzialmente, nell'ambito di una fascia di larghezza di 20 metri, calcolati a partire dalla proiezione sul piano di campagna del perimetro esterno delle opere costruite.

19 DURATA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Periodo di copertura), nel caso in cui il collaudo delle opere oggetto della presente polizza non sia stato effettuato alla scadenza della stessa, la garanzia si intende prorogata fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e cessa comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a condizione che ne sia stata fatta preventiva richiesta da parte dell'Assicurato.

Il Contraente si impegna a pagarne il premio.

20 D.M. N° 123/2004 ed esclusioni

Nei soli rapporti con la **Stazione Appaltante** vigono gli schemi di polizza tipo di cui al DM n° 123/2004. **Peraltro**, nei rapporti tra **Contraente** e **Società**, si applicano le condizioni di cui alla presente polizza n°: il Contraente è obbligato e si impegna sin da ora a rimborsare alla Società tutte le somme (inclusi eventuali scoperti e/o franchigie) da questa pagate per un sinistro escluso dalle condizioni della presente polizza.

Si approva la condizione particolare 20 "D.M. N° 123/2004 ed esclusioni" anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
ASSICURATRICE EDILE S.p.A.
